

Ordinanza
concernente agevolazioni in materia
di diritto ambientale in relazione al coronavirus
(COVID-19)
(Ordinanza COVID-19 diritto ambientale)

del 5 giugno 2020 (Stato 1° settembre 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 19 capoverso 2 lettera a e 38 della legge federale del 15 dicembre 2000¹ sui prodotti chimici;
visti gli articoli 35c capoverso 3 e 39 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 1983² sulla protezione dell'ambiente;
e visto l'articolo 5 della legge federale del 24 gennaio 1991³ sulla protezione delle acque (LPaC),

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza prevede, in considerazione dell'emergenza legata al coronavirus, deroghe temporanee a disposizioni in materia di diritto ambientale.

Art. 2 Proroga del termine per la presentazione del conteggio finale per l'esenzione dal pagamento della tassa federale sulle acque di scarico

¹ Per i detentori di stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico per i quali, a causa dei provvedimenti del Consiglio federale per la lotta al coronavirus, l'attuazione delle misure di cui all'articolo 61a LPaC subisce ritardi, il termine per la presentazione del conteggio finale di cui all'articolo 60b capoverso 2 LPaC è prorogato sino al 15 novembre 2020.

² Il termine per la presentazione all'UFAM, da parte dei Cantoni, dei pareri secondo l'articolo 51b lettera b dell'ordinanza del 28 ottobre 1998⁴ sulla protezione delle acque è prorogato sino al 15 dicembre 2020.

RU 2020 2067

- 1 RS 813.1
- 2 RS 814.01
- 3 RS 814.20
- 4 RS 814.201

Art. 3 Esenzione dei disinfettanti dalla tassa d'incentivazione sui COV

¹ I disinfettanti di cui ai numeri di tariffa 3808.9410 e 3808.9480 sono cancellati dall'elenco delle sostanze dell'allegato 2 dell'ordinanza del 12 novembre 1997⁵ concernente la tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV).

² Le tasse d'incentivazione riscosse all'importazione di disinfettanti di cui al capoverso 1 sono rimborsate su richiesta.

³ Se i disinfettanti di cui al capoverso 1 sono prodotti in Svizzera, le sostanze contenenti composti organici volatili in essi contenute sono esentate dalla tassa secondo l'articolo 2 lettera a OCOV su richiesta dei produttori; le tasse già pagate sono rimborsate su richiesta.

Art. 4 Rimborso della tassa d'incentivazione sui COV

¹ Le domande di rimborso di cui all'articolo 3 devono essere presentate all'Amministrazione federale delle dogane nella forma da essa ammessa.

² Le domande di rimborso di cui all'articolo 3 capoverso 2 devono essere presentate entro il 31 agosto 2020.

³ Le domande di rimborso di cui all'articolo 3 capoverso 3 possono essere presentate mensilmente, ma al più tardi entro il 31 marzo 2022.⁶

⁴ Non si ha diritto al rimborso di somme inferiori a 300 franchi.

⁵ I capoversi 1, 3 e 4 si applicano anche al rimborso della tassa d'incentivazione sulle sostanze contenenti COV contenute in disinfettanti di cui ai numeri di tariffa 3003.9000 e 3004.9000.

Art. 5⁷**Art. 6** Proroga del termine per l'utilizzo di carta termica con bisfenoli

Il divieto di utilizzo di carta termica con bisfenolo A (n. CAS 80-05-7) o bisfenolo S (n. CAS-NE 80-09-1) con un contenuto in massa dello 0,02 per cento o superiore di cui all'allegato 1.10 numero 1 capoverso 3 dell'ordinanza del 18 maggio 2005⁸ sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici non si applica sino al 15 dicembre 2020.

Art. 7 Entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 15 giugno 2020, fatti salvi i capoversi 2, 3 e 4, con effetto sino al 15 dicembre 2020.

⁵ RS **814.018**

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU **2020** 3593).

⁷ Vedi l'art. 7 cpv. 3.

⁸ RS **814.81**

^{1bis} Fatto salvo il capoverso ^{1ter}, la durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 marzo 2022.⁹

^{1ter} Gli articoli 2 e 6 rimangono validi sino al 15 dicembre 2020.¹⁰

² L'articolo 3 entra retroattivamente in vigore il 28 febbraio 2020 con effetto sino al 31 agosto 2020.

^{2bis} La durata di validità dell'articolo 3 è prorogata sino al 31 dicembre 2021.¹¹

³ L'articolo 5 entra retroattivamente in vigore il 1° maggio 2020 con effetto sino al 31 luglio 2020.

⁴ L'articolo 6 entra retroattivamente in vigore il 1° giugno 2020.

⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 19 ago. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU **2020** 3593).

¹⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 19 ago. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU **2020** 3593).

¹¹ Introdotta dal n. I dell'O del 19 ago. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU **2020** 3593).

